COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2015
COM(2015) 449 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio[1] stabilisce le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione stabilendo norme armonizzate per la dichiarazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per la marcatura CE degli stessi.

Per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 305/2011, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 60 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 del regolamento (UE) n. 305/2011.

L'articolo 61 del regolamento (UE) n. 305/2011 descrive il carattere temporaneo della delega nonché gli obblighi di notificare gli atti delegati adottati e di riferire in merito all'esercizio dei poteri delegati al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'articolo 62 fissa le condizioni per la revoca della delega e l'articolo 63 le norme che disciplinano le obiezioni agli atti delegati da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.

Il regolamento (UE) n. 305/2011 è pienamente applicabile dal 1º luglio 2013. La Commissione ha esercitato da allora, in diverse occasioni, la delega conferitale in virtù dell'articolo 60.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è richiesta dall'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le questioni elencate all'articolo 60 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

[1] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di cinque anni, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 305/2011.

L'articolo 60 del regolamento (UE) n. 305/2011 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati con riguardo alle seguenti materie:

a) la determinazione, se del caso, delle caratteristiche essenziali o dei livelli di soglia nell'ambito di specifiche famiglie di prodotti da costruzione, al cui riguardo, ai sensi degli articoli da 3 a 6, il fabbricante dichiara la prestazione del suo prodotto, allorché questo è immesso sul mercato, relativamente all'uso previsto espresso in livelli o classi, o in una descrizione;

b) le condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione può essere trattata elettronicamente, al fine di renderla disponibile su un sito web ai sensi dell'articolo 7;

c) la modifica del periodo durante il quale il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato, conformemente all'articolo 11, in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto nelle opere di costruzione;

d) la modifica dell'allegato II e se necessario l'adozione di norme procedurali supplementari ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, al fine di assicurare la conformità ai principi di cui all'articolo 20, o l'applicazione pratica delle procedure di cui all'articolo 21;

e) l'adeguamento dell'allegato III, dell'allegato IV, tabella 1, e dell'allegato V in seguito ai progressi tecnici;

f) la determinazione e l'adeguamento delle classi di prestazione in seguito ai progressi tecnici conformemente all'articolo 27, paragrafo 1;

g) le condizioni in base alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un determinato livello o classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, purché il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione non sia compromesso;

h) l'adeguamento, la determinazione e la revisione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'articolo 28, riguardo ad un determinato prodotto, ad una famiglia di prodotti o ad una caratteristica essenziale, e in funzione:

 i) dell'importanza del ruolo rivestito dal prodotto o di tali caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base delle opere di costruzione;

 ii) della natura del prodotto;

iii) dell'effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione durante il ciclo di vita atteso del prodotto;

iv) dei possibili difetti di fabbricazione del prodotto.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 61, paragrafo 2).

Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 62 (revoca della delega) e 63 (obiezioni agli atti delegati) (articolo 61, paragrafo 3).

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

3.1. Consultazione prima dell'adozione

In uno spirito di apertura e di trasparenza, la Commissione ha sempre consultato gli esperti designati dagli Stati membri e da soggetti interessati, tramite regolari riunioni ad hoc di esperti e consultazioni scritte durante la preparazione di atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011. Prima di queste consultazioni, tutti gli Stati membri sono stati invitati a nominare esperti per parteciparvi. Il Parlamento europeo è stato altresì invitato a partecipare a tutte queste attività di consultazione. I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati trasmessi in contemporanea al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati. Le osservazioni presentate in occasione di tali consultazioni sono state prese in considerazione al momento di preparare le versioni definitive di atti delegati.

La Commissione ha inoltre informato gli Stati membri e i rappresentanti dell'industria sullo stato di avanzamento dei progetti di atti delegati in diverse fasi della loro preparazione al fine di garantire l'inclusione dell'intero settore in questi processi e l'impegno di tutte le pertinenti parti interessate per il loro esito, aprendo così la strada a un sostegno globale per i prossimi atti delegati.

3.2. Atti delegati in vigore

Sei regolamenti delegati sono attualmente in vigore, dopo essere stati adottati dalla Commissione sulla base della delega conferitale dall'articolo 60 del regolamento (UE) n. 305/2011, e hanno superato con successo il termine per la presentazione di obiezioni da parte dei colegislatori.

1. Il primo atto delegato era il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione[2], del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione. Tale regolamento, adottato ai sensi degli articoli 7, paragrafo 3, e 60, lettera b), del

[2] GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1.

regolamento (UE) n. 305/2011, era essenziale per consentire l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione nel contesto della dichiarazione della prestazione dei prodotti da costruzione e, pertanto, riduce i costi sostenuti dai fabbricanti e per l'intero settore della costruzione.

2. In secondo luogo la Commissione ha adottato due atti delegati a norma dell'articolo 60, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011, volti a modificare gli allegati III e V del regolamento:

 - regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione[3], del 21 febbraio 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione. Tale regolamento è stato adottato al fine di reagire al progresso tecnologico, di consentire la flessibilità richiesta dai diversi tipi di prodotti da costruzione e fabbricanti, nonché per semplificare la dichiarazione di prestazione;

 - regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione[4], del 18 febbraio 2014, recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Il regolamento è stato adottato per reagire al progresso tecnico e per garantire la certezza giuridica e la coerenza delle descrizioni e dei termini utilizzati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.

3. Infine, la Commissione ha adottato tre atti delegati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'articolo 60, lettera g), del regolamento (UE) n. 305/2011, richiesti da parte dell'industria, al fine di consentire il ricorso a procedure semplificate, più precisamente alla classificazione senza prove di determinati prodotti, come segue:

 - regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione[5], del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti;

[3] GU L 159 del 28.5.2014, pag. 41.

[4] GU L 157 del 27.5.2014, pag. 76.

[5] GU L 349 del 5.12.2014, pag. 25.

- regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione[6], del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco;

- regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione[7], del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio.

3.3. Atti delegati in corso

L'attuazione quotidiana del regolamento sui prodotti da costruzione dimostra chiaramente la necessità di adottare diversi tipi di atti delegati che rispondano alle richieste delle parti interessate per affrontare gli sviluppi tecnici e di regolamentazione per taluni prodotti da costruzione, spesso in relazione ad alcune delle loro caratteristiche essenziali. Tali atti delegati sono necessari al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 305/2011, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, nonché per alleviare gli oneri amministrativi ed economici del settore della costruzione nel suo complesso.

Di conseguenza, alla data di adozione della presente relazione, la Commissione aveva anche avviato il processo di preparazione, adozione o pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE dei seguenti atti delegati:

1. Regolamento sulla classificazione della prestazione di reazione al fuoco[8]

2. Decisione relativa alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione (VVCP) per le condotte e i tubi di ventilazione[9]

3. Decisione relativa ai sistemi di VVCP per i prodotti geosintetici[10]

[6] GU L 349 del 5.12.2014, pag. 27.

[7] GU L 349 del 5.12.2014, pag. 29.

[8] Adottato il 1° luglio 2015. Il diritto del Parlamento europeo e del Consiglio di presentare obiezioni è attualmente in vigore fino al 1º ottobre 2015.

[9] Adottata l'8 luglio 2015. Il diritto del Parlamento europeo e del Consiglio di presentare obiezioni è attualmente in vigore fino all'8 ottobre 2015.

[10] Adottata il 1° luglio 2015. Il diritto del Parlamento europeo e del Consiglio di presentare obiezioni è attualmente in vigore fino al 1°ottobre 2015.

4. Decisione relativa ai sistemi di VVCP per i prodotti per reti fognarie[11]

6. Regolamento sulle condizioni di classificazione senza prove di prodotti di legno lamellare incollato e prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita[12]

7. Regolamento relativo alle condizioni di classificazione senza prove per intonaci esterni ed interni e malte per intonaci[13]

In futuro altri atti delegati di natura simile continueranno ad essere richiesti, a motivo dei rapidi progressi tecnici e dell'evoluzione delle esigenze dell'industria della costruzione. Altri atti delegati potrebbero essere anche individuati come necessari nella prossima relazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, richiesta ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2.

3.4. Obiezioni agli atti delegati

A norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 305/2011, il Parlamento europeo o il Consiglio possono presentare obiezioni in merito a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica, prorogabile di altri tre mesi. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui sopra, esso non entra in vigore.

Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito a uno degli atti delegati di cui alla sezione 3.2[14].

Dopo la notifica dell'adozione di atti delegati[15] elencati nella sezione 3.2, la Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo o il Consiglio a rispondere a domande relative all'adeguata comprensione del contenuto di tali atti delegati. La Commissione ha risposto tempestivamente a tali domande e ha deciso di pubblicare questo materiale sul suo sito web, unitamente ai corrispondenti atti delegati[16], per l'esame di tutte le parti interessate

Alcuni Stati membri hanno messo in discussione la portata del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati a norma dell'articolo 60, lettere e) ed f), del

[11] Adottata il 1° luglio 2015. Il diritto del Parlamento europeo e del Consiglio di presentare obiezioni è attualmente in vigore fino al 1°ottobre 2015.

[12] Attualmente in fase di consultazione interna alla Commissione.

[13] Attualmente in fase di consultazione interna alla Commissione.

[14] Il periodo di presentazione delle obiezioni per gli atti delegati di cui alla sezione 3.3. non è stato avviato o non è ancora scaduto.

[15] a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.

[16] Cfr. le domande più frequenti (FAQ) per alcuni atti delegati, disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/index_en.htm

regolamento (UE) n. 305/2011. In particolare, tali disposizioni limitano la delega a solo *"in seguito a progressi tecnici"*. Tale concetto è stato tuttavia considerato sufficientemente ampio da riguardare proposte di adeguamenti tecnici degli allegati III e V del regolamento (UE) n. 305/2011 e, pertanto, non ha ostacolato l'entrata in vigore degli atti delegati che modificano tali allegati.

Il Consiglio ha fatto uso della possibilità di estendere il periodo di presentazione delle obiezioni per quanto riguarda il primo atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, al fine di discutere in dettaglio le risposte fornite dalla Commissione alle questioni sollevate riguardanti tale regolamento delegato relativo alle condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web. Da tale proroga è emerso che gli Stati membri desideravano essere maggiormente informati in merito ai progetti di atti delegati, alla loro motivazione e interpretazione, prima della loro adozione. Questa esigenza è stata affrontata dalla Commissione attraverso una maggiore consultazione e più informazioni fornite in diverse fasi della loro preparazione.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene di aver esercitato i suoi poteri delegati entro i limiti delle competenze ad essa conferite dal regolamento (UE) n. 305/2011.

La delega di potere di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbe essere prorogata in conformità dell'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, in seguito al rapido progresso tecnico e all'evoluzione delle esigenze del settore della costruzione, che richiedono l'adozione a livello di Unione di atti relativi alle varietà di materie elencate all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 305/2011.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.